



23/83/CU05/C5

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023, N. 39, RECANTE “DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA E PER IL
POTENZIAMENTO E L’ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
IDRICHE”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281**

Punto 5) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul ddl in epigrafe, **condizionato all’accoglimento della proposta emendativa di cui all’art 5 comma 1 e fermi restando gli emendamenti già dichiarati accoglibili dalle amministrazioni centrali competenti.**

All’art.1 comma 1

AGGIUNGERE dopo le parole “Ministro dell’economia e delle finanze” le parole “e dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Alle sedute della stessa Cabina partecipano, in ragione delle tematiche territoriali affrontate, i Presidenti delle regioni e PA interessate o i loro delegati

ELIMINARE le parole “Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

All’art.1 comma 4

SOSTITUIRE le parole “amministrazioni competenti” con le parole “I ministeri”

AGGIUNGERE dopo le parole “le risorse disponibili” le parole “nei propri bilanci”

AGGIUNGERE alla fine del comma il seguente periodo “Sono in ogni caso esclusi gli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale Complementare (PNC) e sui fondi di sviluppo e coesione (FSC).”

All’art.1 comma 6

AGGIUNGERE dopo le parole “Lo schema di decreto di cui al presente comma,” le parole “previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni stipulata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

All’art.1 comma 8

AGGIUNGERE dopo le parole “al potenziamento e all’adeguamento delle infrastrutture idriche” le parole “ivi compresi i sistemi di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici”

All'art.3 comma 1

AGGIUNGERE dopo le parole “**Il Commissario esercita le proprie funzioni**” le parole “**sull'intero territorio dei distretti idrografici in cui ricadono regioni per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per carenza idrica,**”

All'art.3 comma 2

Si ritiene indispensabile che venga chiaramente indicata la normativa che può essere derogata dal Commissario

All'art.3 comma 3 lett. b)

SOPPRIMERE l'intera lettera b)

Articolo 3, comma 3, lettera c)

ELIMINARE “provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5”

SOSTITUIRE CON “provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi, nonché all'utilizzo dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica ai sensi dell'articolo 168, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006”

MOTIVAZIONE

L'emendamento risulta necessario al fine di dare attuazione, in caso d'emergenza, a quanto già previsto dalla legislazione vigente. L'art. 168 prevede infatti che sia disciplinata l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica, salvaguardando il ruolo consultivo delle Regioni e delle Autorità di bacino.

Per ciò che concerne, invece, quanto già previsto dal DL 39/2023 in relazione alle funzioni del Commissario di cui all'art. 3, comma 3, lett. c), per la regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi nonché per la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene l'articolo 5, commi 1 e 2, del DL prevede, nel primo caso l'intesa con la regione territorialmente competente e, nel secondo, il parere preventivo della stessa regione.

All'art.3 comma 3 lett. f)

AGGIUNGERE dopo le parole “l'adozione degli interventi correttivi” le parole “ritenuti necessari”

SOPPRIMERE le parole “provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessario e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;”

All'art.4 comma 1

SOPPRIMERE le parole “I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la

verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.”

Articolo 4, comma 3

ELIMINARE “Al fine di promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 3.”

SOSTITUIRE CON “Al fine di promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l’incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l’adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, i gestori delle dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi”.

MOTIVAZIONE

L’emendamento risulta necessario per le seguenti ragioni:

1. In esito alla ricognizione ministeriale, la Regione avrebbe 90 giorni di tempo per individuare le idonee modalità di gestione dei sedimenti: si ritiene che tale individuazione spetti al gestore dello sbarramento, che infatti deve redigere il progetto di gestione (la cui approvazione compete alle Regioni: a seguito di tale approvazione il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006). Inoltre, fattivamente, la tempistica sarebbe rispettabile solo già avendo a disposizione una esaustiva caratterizzazione del materiale da rimuovere, in modo tale da poter vagliare le diverse possibilità a disposizione (fluitazione, asportazione e riutilizzo come sottoprodotto, recupero del rifiuto, smaltimento, ecc..).

2. La dicitura "stoccaggio definitivo" non trova alcuna rispondenza nella parte IV del D Lgs 152/2006 e norme complementari ed attuative e rischia, anzi, di essere in contrasto con i principi della normativa sui rifiuti. La nozione di “stoccaggio definitivo”, introdotta per la prima volta nell’ordinamento dal DL 201/2011 Salva Italia, deve essere interpretata alla luce della normativa vigente in tema di rifiuti ed è pertanto necessario comprendere la natura del materiale stoccato dal gestore dell’invaso (ossia non solo le caratteristiche intrinseche ma anche l’intenzione o meno del gestore di disfarsi o di recuperare/riutilizzare quel materiale stoccato). Se infatti l’attuazione degli interventi e la rimozione dei sedimenti devono essere effettuate secondo quanto previsto dal D Lgs

152/2006, è indubbio che tale operazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 179 del Dlgs 152/2006, debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, e da ultimo smaltimento. L'unica azione che si avvicina ad uno "stoccaggio definitivo", stanti i contenuti del 152/2006, rimane lo smaltimento in discarica autorizzata, che rappresenta, ai sensi dell'art. 179 del D Lgs l'ultima opzione da considerare per la gestione dei materiali rimossi. Per l'individuazione dei "siti idonei per lo stoccaggio definitivo" e, contestualmente, evitare turbative di mercato, la Regione dovrebbe limitarsi a fornire un elenco dei siti ubicati nel territorio regionale e autorizzati a ricevere il codice CER individuato per lo smaltimento

All'art.5 comma 1

SOSTITUIRE l'intero comma con il seguente

Nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza per carenza idrica , al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con le regioni territorialmente competente **interessate e compatibilmente con il fabbisogno essenziale e fondamentale delle Regioni e Province autonome in cui ricadono le risorse, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. **In caso di mancata intesa il Commissario ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio che promuove le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.****

All'art.5 comma 2

SOPPRIMERE l'intero comma

All'art.5 comma 3

SOSTITUIRE le parole "revoca" con le parole "decadenza"

SOPPRIMERE le parole "e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione"

Articolo 5, comma 3

ALLA FINE DEL COMMA

INSERIRE "Nel caso in cui l'intervento non sia finanziato dalle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 1, ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, il Commissario d'intesa con la Regione territorialmente competente, segnala alla Cabina di regia la necessità di risorse aggiuntive per ottemperare a quanto previsto al presente comma."

MOTIVAZIONE

A fronte dell'imposizione da parte del Commissario di importanti interventi sulle infrastrutture idriche, non viene fatto alcun riferimento alle risorse finanziarie per la loro realizzazione da parte dei Concessionari/Gestori delle infrastrutture idriche. Con l'emendamento proposto si intende garantire la copertura della relativa spesa.

Articolo 5, INSERIRE nuovo comma 4

“Al fine di consentire l'irrigazione di soccorso e contestualmente evitare il proliferare della perforazione di nuovi pozzi per l'estrazione delle acque di falde, all'art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come di seguito specificato:

- dopo le parole: «*Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini*», sono inserite le seguenti: «*o in corrispondenza di pozzi esistenti, anche ad uso diverso da quello irriguo,*»
- dopo le parole: «*3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua*», sono inserite le seguenti: «*o della falda acquifera*»
- dopo il terzo punto è inserito il seguente testo: «*4° relativamente agli attingimenti da pozzo, sia verificato dall'Autorità competente l'assenso del proprietario dell'opera di captazione esistente e la mancanza di impatti negativi sulla falda interessata;*
- il comma 3-bis è abrogato.

MOTIVAZIONE

Ciò al fine di consentire, in tempo rapidi e solo in situazioni di crisi idrica “certificata”, l'irrigazione di soccorso tramite l'attingimento provvisorio ai sensi dell'art. 56 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 anche in corrispondenza di pozzi esistenti.

Ad oggi l'attingimento provvisorio è assentito solo dalle acque superficiale, ciò comporta il proliferare di richieste di nuovi pozzi per l'irrigazione di soccorso che tuttavia comportano:

- un'aumentata vulnerabilità degli acquiferi sotterranei;
- ingenti spese di investimento per aziende e consorzi irrigui;
- tempi di risposta della PA non adeguati alle situazioni di emergenza.

Ovviamente, tale previsione di modifica non deve comportare, al pari con quanto si fa già oggi per gli attingimenti provvisori da acque superficiale, la costruzione di nuove opere fisse e contestualmente deve essere verificato:

- l'assenso del proprietario del pozzo esistente (in vero, sempre in analogia con le acque superficiali, si potrebbe anche imporre una sorta di couso);
- l'assenza di impatti negativi sulle falde acquifere interessate;

Articolo 7

ELIMINARE

IN ALTERNATIVA:

Articolo 7, comma 1

ELIMINARE

"1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020."

SOSTITUIRE CON

"1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue affinate prodotto dagli impianti di depurazione è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A del presente decreto, dell'autorità territorialmente competente di cui al comma 7 dell'articolo 124 del Dlgs 152/2006, ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.

Articolo 7 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis I gestori degli impianti di riutilizzo già autorizzati ai sensi del D.M.185 del 2003 possono chiedere aggiornamento dell'autorizzazione per l'affinamento ai sensi del presente articolo entro il 31 dicembre 2023"

3-ter Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzativi già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Articolo 7, comma 5

INSERIRE "Restano efficaci fino a naturale scadenza le autorizzazioni allo scarico con riutilizzo già rilasciate, ai sensi dell'art. 124 del dlgs. 152/2006 e del d.m. 185/2003, salvo l'obbligo per il gestore dell'impianto di affinamento di chiederne l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2023, con la presentazione all'autorità competente di un piano di gestione dei rischi connessi all'utilizzo di cui al regolamento (UE) n. 2020/741. I procedimenti autorizzativi già avviati alla data del 15 aprile 2023 (entrata in vigore del presente decreto) vengono aggiornati, su onere dell'istante, entro il 31 dicembre 2023, con la presentazione all'autorità competente del piano di gestione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 2020/741".

Articolo 8, comma 1,

SOPPRIMERE le parole "individuati dal Commissario"
lettera b), punto 2)

DOPO LE PAROLE "(...) "nonchè fitofarmaci"

INSERIRE "così come definiti dalla normativa vigente nazionale e unionale"

Articolo 11

ELIMINARE

IN ALTERNATIVA:

Articolo 11, comma 1, lettera b)

DOPO LE PAROLE “(...) il riuso delle acque reflue”

ELIMINARE “i trasferimenti di risorsa”

DOPO LE PAROLE “(...) indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi”

ELIMINARE “e delle possibili compensazioni”

Articolo 11, comma 3

DOPO LE PAROLE “(...) livello di severità idrica definito.”

ELIMINARE “Nei casi di cui al primo periodo, l’osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all’uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell’Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e 8.

Articolo 11, comma 5

ELIMINARE “L’osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell’efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l’Autorità di bacino distrettuale”

MOTIVAZIONE

(In caso di emendamento abrogativo dell’intero articolo 11)

L’abrogazione dell’intero articolo 11 risulta necessaria per le seguenti ragioni:

La natura “emergenziale” del D.L.39/2023 non dovrebbe poter contenere disposizioni ‘a regime’, ovvero atte a modificare in maniera permanente il d.lgs. 152/2006, incidendo sull’attuale ripartizione di competenze tra lo Stato, le Autorità di Bacino Distrettuali e le Regioni e, quindi, sulla potestà legislativa, regolamentare e amministrativa di queste ultime, con la conseguenza di generare un potenziale conflitto di attribuzioni tra livelli istituzionali e risultando, in ultima analisi, incompatibile con l’attuale assetto di competenze delle Regioni.

L’art. 11 del D.L. 39/2023, infatti, prevede di trasformare l’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (consesso volontario tra diverse amministrazioni e utilizzatori delle risorse, associazioni di categoria, enti di ricerca, etc.) in “organo dell’Autorità” annoverando come terzo organo dell’Autorità in aggiunta ai due organi già esistenti, ossia la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) organo di indirizzo politico composto da Ministri e Presidenti delle Regioni, e la Conferenza Operativa (CO) composta dal Segretario Generale e dai rappresentanti tecnici delle regioni.

In alternativa subordinata proposta emendativa dell’art. 11:

L’emendamento all’articolo 11 del DL 39/2023 (che interviene sui commi 1, 3 e 5 del nuovo articolo 63 bis del d.lgs. 152/2006) risulta necessario per le seguenti ragioni:

- la natura “emergenziale” del D.L. 39/2023 non dovrebbe poter contenere disposizioni a regime, cioè atte a modificare in maniera permanente il d.lgs. 152/2006, incidendo sull’attuale ripartizione di competenze tra lo Stato, le Autorità di Bacino Distrettuali e le Regioni e quindi sulla potestà legislativa, regolamentare e amministrativa di queste ultime, con la conseguenza di generare un potenziale conflitto di attribuzioni tra livelli istituzionali e risultando, in ultima analisi, incompatibile con l’attuale assetto di competenze delle regioni; l’art. 11 del D.L. infatti prevede di trasformare l’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (consesso volontario tra diverse amministrazioni e utilizzatori delle risorse, associazioni di categoria, enti di ricerca, etc.) in “organo dell’Autorità” annoverandolo come terzo organo dell’Autorità in aggiunta ai due organi già esistenti, ossia la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) organo di indirizzo politico composto da Ministri e Presidenti delle Regioni, e la Conferenza Operativa (CO) composta dal Segretario Generale e dai rappresentanti tecnici delle regioni;
- le competenze dell’Osservatorio appaiono inoltre parzialmente sovrapposte con le competenze ed i poteri del Commissario (cfr. artt. 3 e 5 de decreto-legge).

Allegato A, Parte A, Sezione 1

DOPO LE PAROLE “Colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale

INSERIRE “, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione)”.

MOTIVAZIONE

La limitazione alla cottura o lavorazioni industriali del processo di trasformazione del prodotto, di fatto, esclude la possibilità dell’uso irriguo della coltura della vite, il cui prodotto è interessato quasi sempre da trasformazione aziendale riconducibile alle “attività connesse” di cui all’art. 21354 del CC, che definisce tra le attività esercitate dall’imprenditore agricolo anche le attività connesse, “dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali ...”. Si chiede pertanto che la definizione di cui sopra venga adeguata al disposto del CC.

AGGIUNGERE il seguente art. 13-bis

“Art. 13. bis

“Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”

Roma, 24 maggio 2023